

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 3 marzo 2020)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO MICUCCI
Relatore di minoranza: PEPPINO GIORGINI

sulla proposta di legge n. 279

a iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Bissoni, Biancani, Micucci

presentata in data 12 aprile 2019

INCENTIVI PER LA MANUTENZIONE, LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI
PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALI O RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Nuova titolazione:

INCENTIVI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI
DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), tutela la salute pubblica e il benessere delle persone con interventi per la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento e per garantire la salubrità dell'ambiente, la sicurezza alimentare e in generale la qualità della vita. In particolare in relazione all'inquinamento prodotto da fibre di amianto si incentivano:

- a) interventi di bonifica, rimozione e smaltimento effettuati in immobili ed impianti siti nel territorio regionale;
- b) mappature integrative del censimento regionale effettuato ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

Art. 2
(Contributi per interventi di bonifica)

1. La Regione concede contributi per la rimozione e lo smaltimento delle coperture e dei manufatti in amianto nonché dei rifiuti contenenti amianto, effettuati secondo le modalità previste dalla normativa vigente:

- a) negli edifici adibiti a civile abitazione e nelle loro pertinenze siti nel territorio regionale;
- b) nelle aziende situate nel territorio regionale.

2. I contributi sono concessi per un importo pari al 60 per cento a fondo perduto della spesa complessivamente sostenuta. Per chi installa pannelli fotovoltaici in sostituzione della copertura di amianto è inoltre erogato un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta per gli interventi indicati al comma 1.

3. Il contributo massimo concedibile per ogni bonifica è pari a 5.000,00 euro.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente, promuove e sostiene iniziative specifiche dirette a prevenire e contrastare nel territorio regionale l'inquinamento derivante da fibre di amianto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede incentivi finanziari a beneficio di soggetti privati che effettuano interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto su immobili ubicati nel territorio regionale, secondo le modalità previste da questa legge.

Art. 2
(Contributi regionali)

1. La Regione eroga contributi per la realizzazione di interventi di rimozione e smaltimento delle coperture e dei manufatti contenenti amianto, effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia:

- a) negli immobili di proprietà privata situati nel territorio regionale adibiti ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze;**
- b) negli immobili di proprietà privata diversi da quelli individuati alla lettera a), ubicati nelle zone territoriali omogenee A, B e C dell'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), anche se altrimenti denominate.**

2. I contributi sono concessi per un importo pari al 60 per cento a fondo perduto della spesa complessivamente sostenuta. Per chi installa pannelli fotovoltaici **o solari** in sostituzione della copertura di amianto è ~~inoltre~~ erogato un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta per gli interventi indicati al comma 1.

3. Il contributo massimo concedibile per ogni ~~bonifica~~ **intervento** è pari a ~~5.000,00~~ **2.000,00** euro.

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina le modalità secondo le quali sono concessi i contributi. In particolare definisce:

- a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;
- b) la documentazione, i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- c) le modalità di erogazione dei finanziamenti;
- d) i casi e le modalità di revoca dei contributi.

5. I contributi previsti da questa legge sono concessi alle imprese nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti nel regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articolo 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3

(Soggetti beneficiari dei contributi di bonifica)

1. Possono accedere ai contributi previsti da questa legge:

- a) i soggetti privati proprietari o detentori degli immobili indicati alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;
- b) le micro imprese e le piccole e medie imprese per gli interventi indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

2. È consentito il finanziamento di domande presentate da uno stesso soggetto, purché gli interventi facciano riferimento a manufatti diversi.

Art. 4

(Spese ammissibili per interventi di bonifica)

1. Sono ammissibili a contributo:

- a) gli interventi di rimozione, manutenzione, trasporto e smaltimento in discarica, effettuato da impresa autorizzata, dei manufatti contenenti amianto, secondo le tipologie stabilite dalla deliberazione indicata al comma 4 dell'articolo 2;

3 bis. I contributi previsti da questa legge non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici previsti per il medesimo intervento.

3 ter. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

4. *Soppresso*

5. *Soppresso*

Art. 3

(Soggetti beneficiari dei contributi di bonifica)

1. Possono accedere ai contributi previsti da questa legge i soggetti privati proprietari, o coloro che ne hanno comunque la disponibilità, degli immobili indicati al comma 1 dell'articolo 2, in regola con la normativa urbanistico-edilizia vigente, che ottengono, ove previsto per gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto, il relativo titolo autorizzatorio.

2. È consentito il finanziamento di più domande presentate da uno stesso soggetto, purché gli interventi facciano riferimento ad immobili diversi.

3. Ai fini di questa legge per immobile si intende il fabbricato comprensivo di relative pertinenze individuato da un'unica particella o mappale catastale.

4. Nell'ipotesi di più proprietari, di multiproprietà o di proprietà indivise, per il singolo intervento è assegnato un unico contributo.

Art. 4

(Spese ammissibili per interventi di bonifica)

1. Sono ammissibili al beneficio del contributo regionale:

- a) gli interventi di rimozione, ~~manutenzione~~, trasporto e smaltimento in discarica, ~~effettuati~~ **effettuati** da impresa autorizzata, ~~delle coperture~~ **delle coperture** e dei manufatti contenenti amianto, secondo le tipologie stabilite ~~dalla deliberazione~~

- b) gli interventi di rimozione, manutenzione, trasporto e smaltimento in discarica, effettuato da impresa autorizzata, di materiali contenenti amianto depositati in aree private, secondo le tipologie stabilite dalla deliberazione indicata al comma 4 dell'articolo 2;

2. In relazione agli interventi di bonifica non sono ammissibili le spese:

- a) per gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e per la loro messa in opera;
b) per l'acquisto di materiali sostitutivi e per la loro messa in opera.

Art. 5

(Mappatura integrativa dei siti contenenti amianto)

1. La Regione concede contributi ai Comuni singoli o associati che provvedono ad una mappatura integrativa del censimento regionale delle situazioni potenzialmente caratterizzate da presenza o esposizione ad amianto.

2. I contributi sono concessi per le categorie di immobili e siti non interessati dal censimento indicato al comma 1 secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 10.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dai commi 1, si provvede mediante impiego dello stanziamento già iscritto nel bilancio di previsione 2019 a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", che viene ridotta per pari importo.

3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

~~indicata al comma 4 dell'articolo 2~~ **dall'atto di cui all'articolo 5;**

- b) soppressa

2. ~~In relazione agli interventi di bonifica~~ Non sono ammissibili **al beneficio del contribuente regionale** le spese:

- a) identica

- b) identica

Art 5

(Criteri e modalità di erogazione dei contributi)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, determina con proprio atto i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi regionali, definendo in particolare:

- a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;
b) la documentazione, i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
c) le modalità di erogazione dei finanziamenti;
d) i casi e le modalità di revoca dei contributi.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno ~~2019~~ **2020** la spesa di euro ~~40.000,00~~ **200.000,00**.

2. **Alla copertura si provvede mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti" che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione indicata all'articolo 6 bis.**

3. **A decorrere dagli anni successivi la spesa è autorizzata con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.**

4. **La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.**

Art. 6 bis
(Abrogazione)

1. Nella Tabella C allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020), alla Missione 09, Programma 03, la voce “Fondo per la manutenzione-rimozione smaltimento di materiali e rifiuti contenenti amianto CNI/20 – 200.000,00” relativa all’anno 2020 è abrogata.

Art. 7
(Disposizioni transitorie)

1. Le deliberazioni indicate al comma 4 dell'articolo 2 e all'articolo 5 sono approvate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 7
(Disposizioni transitorie)

Soppresso